

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Oggetto: Relazione di sintesi della sessione plenaria supplementare  
– Bruxelles, 26 marzo 2003

---

**DIBATTITO SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI  
AGLI ARTICOLI DA 1 A 7 DEL PROGETTO DI COSTITUZIONE**

In seguito alla sessione plenaria del 27 febbraio dedicata agli articoli da 1 a 7 del progetto di Costituzione e agli emendamenti presentati dai membri della Convenzione, questi ultimi hanno proseguito il dibattito nel corso di una sessione supplementare presieduta dal Sig. Jean-Luc Dehaene, Vicepresidente della Convenzione.

**Articolo 1**

Il Vicepresidente ha brevemente introdotto la discussione ricordando lo svolgimento della sessione plenaria dedicata alla discussione degli articoli e rammentando in particolare i principali temi sui quali vertono gli emendamenti presentati al riguardo dai membri della Convenzione. Egli ha inoltre affermato che il Praesidium si sforzerà in ogni caso di rispecchiare con maggiore chiarezza, in una versione riveduta, alcune delle preoccupazioni formulate; egli ha tra l'altro citato il fatto che le competenze dell'Unione sono attribuite dagli Stati membri e non dalla Costituzione. Questa proposta è stata accolta con favore da vari membri della Convenzione.

## Articolo 1, paragrafo 1

### *«Popoli» o «cittadini»*

Numerosi oratori hanno affermato di prediligere l'utilizzo del termine «cittadini» invece di «popoli» in questo paragrafo, sostenendo che questo termine è più moderno, in quanto è stato sancito dal trattato di Maastricht. Nello stesso senso, alcuni oratori hanno insistito sul fatto che il termine «cittadino» ha un vero significato giuridico, al contrario del termine «popoli». Altri hanno tuttavia fatto osservare che il termine «popoli» riflette meglio il carattere fondamentale dell'Unione a cui questo articolo fa riferimento. Infine, alcuni oratori hanno proposto di riformulare il paragrafo, nell'intento di conciliare i due concetti di «popoli» e «cittadini».

### *«Costituzione» o «Trattato costituzionale»*

Alcuni oratori hanno affermato che sarebbe preferibile evitare il termine «Costituzione», sostituendolo con il termine «Trattato costituzionale», in quanto quest'ultimo rispecchia meglio l'idea di un accordo concluso tra gli Stati.

### *Istituzione dell'Unione*

Alcuni oratori si sono chiesti se la continuità giuridica sarebbe garantita qualora la Costituzione prevedesse l'«istituzione» dell'Unione. Secondo tali oratori non occorre istituire l'Unione, che esiste già, quanto piuttosto conseguire una nuova tappa nella sua evoluzione. Il Vicepresidente ha spiegato che, da un lato, l'Unione istituita dalla Costituzione subentrerà comunque alla Comunità e all'Unione attuali e che, dall'altro, nell'ultima parte della Costituzione, nel titolo "Disposizioni finali", figureranno disposizioni volte a garantire la continuità giuridica. Un oratore ha sottolineato l'importanza di affermare, fin dal primo articolo, la continuità giuridica onde evitare qualsiasi ambiguità.

### *«Modello federale»*

Alcuni oratori si sono detti favorevoli alla soppressione del termine «federale» in questo paragrafo.

Essi ritengono che, in varie lingue, il termine federale abbia un significato giuridico diverso e che sia pertanto opportuno evitarlo per non dare adito a divergenze d'interpretazione. Un oratore ha proposto di sopprimere la seconda parte della frase (p.m. *«in seno alla quale le politiche degli Stati membri sono coordinate, che gestisce, sul modello federale, talune competenze comuni»*), in quanto la considera superflua e priva di sostanza. Altri sono favorevoli al mantenimento di questa disposizione e del termine «federale», poiché ritengono che quest'ultimo esprima con maggior precisione e concisione, rispetto a altri termini, il sistema molto specifico di funzionamento dell'Unione nel quadro di talune sue competenze. Alcuni oratori hanno proposto di sostituire il termine «federale» con i termini «comunitario» o «sovrnazionale».

#### *«Unione sempre più stretta»*

Alcuni membri della Convenzione hanno caldeggiato l'introduzione in questo paragrafo del concetto di «unione sempre più stretta» che figura nell'attuale articolo 1 del trattato. Un oratore ha proposto di collocare questo concetto nel preambolo della Costituzione, in quanto è inteso a indicare una prospettiva. Un membro della Convenzione ha sottolineato che ravvisa un collegamento tra questa problematica e quella del termine «modello federale»: potrebbe accettare quest'ultima espressione a condizione che nel testo della Costituzione non figuri più l'espressione «unione sempre più stretta».

#### *Aspetti redazionali*

Alcuni membri ritengono che la formula di apertura dell'articolo 1 sia "banale" e hanno presentato proposte alternative quali «... determinati a costruire insieme il loro futuro...». Inoltre, il verbo "gestire" ("gérer" in francese, "administer" in inglese) è stato oggetto di critiche in quanto ritenuto troppo burocratico.

#### *Struttura del paragrafo*

Alcuni oratori hanno proposto di invertire l'ordine della seconda parte della frase in modo che le competenze attribuite all'Unione figurino al primo posto, davanti al coordinamento delle politiche degli Stati membri.

## Articolo 1, paragrafo 2

Vari membri della Convenzione hanno insistito sulla necessità di precisare meglio i termini «identità nazionale», che figurano nel paragrafo 2 dell'articolo 1, e hanno espresso perplessità sull'opportunità di trattare dell'identità nazionale in due punti della Costituzione. Essi hanno in particolare proposto di specificare questo concetto attraverso aspetti diversi quali la diversità culturale o linguistica, l'autonomia e le specificità regionali ecc. Una parte degli oratori ha proposto di completare il concetto con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6 o di formulare un nuovo articolo sulla base dell'articolo 1, paragrafo 2, completato dall'articolo 9, paragrafo 6. Un oratore ha tuttavia espresso perplessità sull'inserimento degli elementi dell'articolo 9, paragrafo 6, in quanto teme che il nuovo paragrafo risulti sovraccarico.

## Articolo 1, paragrafo 3

Un oratore ha fatto osservare che la disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, relativa alle caratteristiche di apertura dell'Unione agli altri Stati, è più vincolante nella formulazione delle condizioni di adesione rispetto alle disposizioni previste per gli Stati membri attuali nell'articolo 2 sui valori.

Al termine della discussione sul progetto di articolo 1 il Vicepresidente della Convenzione ha chiuso il dibattito constatando, in primo luogo, che si è delineato un ampio orientamento favorevole alla fusione dei progetti attuali sull'identità nazionale (articolo 1, paragrafo 2 e articolo 9, paragrafo 6) in un nuovo articolo separato che ingloberebbe i vari elementi dell'identità nazionale enunciati nell'attuale articolo 9, paragrafo 6. Egli ha ribadito che il Praesidium intende mettere a punto una formula che affermi, senza ambiguità, che le competenze dell'Unione emanano dagli Stati e che chiarisca che la sua funzione di coordinamento esiste solo per alcune politiche, sulla base delle competenze che le sono attribuite. Per il resto, egli ha sottolineato che il Praesidium esaminerà più approfonditamente alcuni punti tuttora controversi quali:

- l'utilizzo del termine «cittadini» o del termine «popoli» nell'articolo 1, paragrafo 1;
- l'utilizzo o meno dei termini «modello federale» nell'articolo 1, paragrafo 1.

## Articolo 2

Il Vicepresidente ha introdotto il dibattito spiegando la logica seguita dal Praesidium nella redazione di questo articolo, che dovrebbe limitarsi ad un breve elenco dei valori più essenziali, accettati da tutti e talmente chiari sotto il profilo giuridico da risultare sanzionabili in caso di grave violazione da parte di uno Stato membro. Ha ricordato che un gran numero di emendamenti si prefigge di aggiungere ai valori l'uguaglianza e/o la parità tra uomini e donne. Ha inoltre spiegato l'impostazione del Praesidium riguardo alla menzione dell'aspetto religioso facendo riferimento alle conclusioni del Presidente Giscard d'Estaing al termine dell'ultima sessione plenaria. Il Vicepresidente ha infine rilevato che numerosi emendamenti hanno sollevato la questione della pertinenza della seconda frase di questo articolo, formulata più come obiettivo che come valore.

Numerosi oratori hanno chiesto di aggiungere all'elenco dei valori il concetto di uguaglianza in generale (o, secondo alcuni, di uguaglianza dinanzi alla legge) oppure quello di parità tra uomini e donne ovvero entrambe. Numerosi oratori hanno fatto notare che il termine "uguaglianza" non ha carattere più generale dei termini "libertà" o "democrazia" e dovrebbe quindi essere conforme all'impostazione del Praesidium.

Un membro della Convenzione ha proposto di parlare della "inviolabilità" della dignità umana in luogo del semplice rispetto, allineandosi alla terminologia della Carta dei diritti fondamentali. Taluni membri preferiscono d'altronde parlare di "diritti fondamentali" piuttosto che di "diritti dell'uomo".

Taluni membri hanno chiesto di sancire nell'articolo 2 la diversità culturale e linguistica, considerandola un vero e proprio valore dell'Unione; essi hanno tuttavia riconosciuto che considerazioni di ordine redazionale potrebbero far propendere per una sua collocazione nell'articolo 3.

Vari oratori, convenendo sul punto sollevato dal Vicepresidente riguardo all'attuale formulazione della seconda frase, hanno chiesto la fusione della seconda con la prima frase ovvero il suo spostamento nel preambolo o nell'articolo 3.

Quanto alla menzione dell'"aspetto religioso", taluni membri della Convenzione hanno chiesto di andare al di là dell'impostazione del Praesidium così come delineata dal Presidente e dal Vicepresidente, in particolare introducendo nella Costituzione un riferimento a Dio, mentre altri si sono detti soddisfatti della linea seguita dal Praesidium.

È stata generalmente accettata l'argomentazione del Vicepresidente secondo cui qualsiasi eventuale riferimento a valori o retaggi religiosi e spirituali potrebbe comunque essere collocato solo nel preambolo e non nell'articolo 2.

In conclusione, il Vicepresidente ha in particolare preso atto dell'emergere di un orientamento favorevole all'inclusione dell'uguaglianza tra i valori, per alcuni con l'aggiunta del riferimento alla parità tra uomini e donne. Egli ha inoltre indicato che il Praesidium dovrebbe mettere a punto una formula migliore per l'articolazione delle due frasi dell'attuale progetto di articolo 2.

### **Articolo 3**

Il Vicepresidente ha introdotto brevemente il dibattito su questo articolo facendo il punto della discussione al riguardo, quale emerge sia dai risultati della sessione plenaria che attraverso gli emendamenti presentati dai membri della Convenzione. Egli ha sollevato taluni punti che sembrano aver già ottenuto un relativo consenso, quali la necessità di un'espressione più completa degli obiettivi della protezione e del miglioramento dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile ovvero una redazione più aperta e meno "eurocentrica" del paragrafo 4 relativo al ruolo dell'Unione nel mondo, allineandosi alle indicazioni redazionali delineate dal Gruppo VII. Egli ha inoltre rilevato che nella redazione dell'articolo bisognerebbe tener conto delle preoccupazioni sia di coloro che desiderano esprimere le caratteristiche dell'economia sociale di mercato che di coloro che sostengono il carattere aperto del mercato e la libera concorrenza. Il Vicepresidente ha peraltro dichiarato che, in ogni caso, nella Costituzione figurerà una clausola di "mainstreaming" (integrazione, in tutte le politiche dell'Unione, delle esigenze di parità tra i sessi e di protezione ambientale), ma che ci si

potrebbe interrogare sulla collocazione più consona di tale clausola (parte I o parte II della Costituzione). Egli ha infine sottolineato che, malgrado tutte le richieste di aggiunte, sarebbe opportuno mantenere all'articolo una certa concisione.

Alcuni oratori hanno rammentato, in generale, che gli obiettivi enunciati nell'articolo 3 saranno utilizzati dalla Corte di giustizia, donde la necessità di formularli con grande precisione. È stata rilevata la necessità di un legame diretto tra le competenze dell'Unione e i suoi obiettivi e l'opportunità di non menzionare obiettivi se l'Unione non dispone di competenze per realizzarli. Vari membri della Convenzione hanno appoggiato l'invito del Vicepresidente ad attenersi ad una redazione concisa dell'articolo.

Taluni membri della Convenzione considerano superflua l'inclusione nell'articolo 3, paragrafo 1, di concetti quali la pace e altri valori, che già sono oggetto dell'articolo 2.

Altri si rammaricano del mancato accoglimento dei principi della massima apertura e prossimità possibili ai cittadini nell'azione dell'Unione e hanno proposto di aggiungere un paragrafo a parte a tal fine.

Infine, vari membri della Convenzione hanno chiesto l'inserimento, in questo articolo o nella Parte II, di una clausola di "mainstreaming" o di coerenza, quale evocata anche dal Vicepresidente.

#### Articolo 3, paragrafo 2

Numerosi oratori hanno accolto favorevolmente l'indicazione del Vicepresidente secondo cui la protezione e il miglioramento dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, con i diversi elementi di quest'ultimo, potrebbero essere espressi con maggiore forza e hanno presentato concrete proposte redazionali a tal fine.

- Vari oratori hanno chiesto un riferimento sia ad una "economia di mercato aperta e in libera concorrenza", quale sancita nell'articolo 4 dell'attuale TCE, che alla "economia sociale di mercato" e i membri della Convenzione hanno osservato che i due concetti non si escludono a vicenda. Inoltre, facendo riferimento alle conclusioni del Gruppo XI, taluni membri hanno menzionato vari elementi dell'economia sociale di mercato, quali la protezione della salute pubblica, la lotta contro l'esclusione sociale, la promozione della qualità del lavoro e l'accesso all'istruzione e alla formazione e i servizi di interesse generale di qualità.

Vari oratori hanno chiesto l'aggiunta del concetto di coesione territoriale. In tale contesto, si è rilevato che una siffatta aggiunta avrebbe inevitabilmente conseguenze per la definizione, nella parte seconda, della politica dei fondi strutturali, attualmente destinata a promuovere unicamente la coesione economica e sociale.

Infine, taluni oratori hanno suggerito un riferimento alla promozione della non discriminazione, segnatamente nei settori attualmente disciplinati dall'articolo 13 TCE.

### Articolo 3, paragrafo 3

Vari oratori hanno fatto notare che la diversità culturale non è particolarmente legata allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che essa andrebbe pertanto espressa a parte. D'altro canto, alcuni hanno suggerito di arricchire la consacrazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di alcuni dei suoi elementi costitutivi, menzionando in particolare la lotta contro il razzismo e la xenofobia, da inserire in questo punto ovvero nella parte seconda del trattato.

Taluni membri della Convenzione hanno insistito sull'importanza di aggiungere il concetto di diversità linguistica a quello di diversità culturale; in tale contesto, un oratore ha parimenti aggiunto il concetto di rispetto dei diritti delle minoranze. È stata accolta favorevolmente la proposta di aggiungere il concetto di retaggio culturale comune per preservare l'equilibrio dell'articolo 151, paragrafo 1 TCE.

#### Articolo 3, paragrafo 4

Numerosi oratori hanno chiesto che questo paragrafo sia formulato in modo più aperto e meno difensivo, ispirandosi alle formule proposte dal Gruppo VII. Un membro della Convenzione ha segnatamente messo in questione il concetto di “indipendenza dell’Unione”. Secondo questi membri della Convenzione si dovrebbero inserire riferimenti, in particolare, al rispetto del diritto internazionale, ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ai diritti fondamentali in generale che, secondo alcuni, dovrebbero assorbire il riferimento ai diritti dei bambini. Il Vicepresidente ha riconosciuto la necessità di riformulare questo paragrafo in funzione di tali orientamenti, già definiti dal Gruppo. Taluni oratori hanno chiesto che obiettivi come la tutela dei diritti dei bambini o l’eliminazione della povertà non siano collegati alla difesa dell’indipendenza e degli interessi dell’Unione nel mondo, affinché possano essere presi in conto anche nel quadro interno.

Alcuni membri della Convenzione hanno chiesto esplicitamente che l’articolo 3, paragrafo 4 preveda la definizione e l’attuazione da parte dell’Unione di una politica estera e di sicurezza comune e di una politica di difesa comune. Altri hanno insistito perché sia contemplata la promozione del libero commercio.

Un oratore ha proposto di sancire nell’articolo che l’Unione ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

#### Articolo 4

Il Vicepresidente ha aperto il dibattito rilevando che il progetto di articolo aveva raccolto un consenso relativamente ampio nella sessione plenaria della Convenzione. La discussione su questo punto è stata molto breve.

Un oratore ha insistito sul fatto che l’approvazione di questo articolo non pregiudica l’esistenza di disposizioni specifiche riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e taluni aspetti del settore giustizia e affari interni.

Un altro oratore ha altresì voluto precisare che a suo parere la personalità giuridica dell’Unione non può trasformare l’Unione in una federazione.

### Articoli da 5 a 7

Il Vicepresidente ha introdotto il dibattito sottolineando, tra l'altro, che laddove vari membri della Convenzione hanno chiesto di estendere la base giuridica dell'articolo 5, paragrafo 2 all'adesione ad altre convenzioni internazionali riguardanti i diritti dell'uomo, il Praesidium ritiene che il progetto attuale, che cita soltanto la CEDU, non debba essere interpretato *a contrario* come escludente l'adesione ad altre convenzioni. Tale clausola è necessaria per la CEDU, visto il parere della Corte del 1996 che ha negato la competenza per aderire a detta convenzione in quanto tale adesione "rivestirebbe rilevanza costituzionale"; per altre convenzioni riguardanti i diritti dell'uomo che non abbiano tale "rilevanza" e che presentino legami con le competenze dell'Unione dovrebbero essere invece sufficienti le basi giuridiche esistenti nel trattato (e riprese nella parte II).

Inoltre, per quanto riguarda le richieste di aggiungere altre forme di discriminazione all'attuale progetto di articolo 6, relativo alla non discriminazione in base alla nazionalità, il Vicepresidente ha invitato alla prudenza, ritenendo che una tale aggiunta potrebbe avere conseguenze giuridiche molto più ampie del divieto di discriminazione previsto dall'articolo 21, paragrafo 1 della Carta, il cui ambito di applicazione è chiaramente limitato dall'articolo 51 della Carta.

Il Vicepresidente ha infine sollevato il tema della possibilità di doppioni tra gli articoli 6 e 7, paragrafo 2 (nella parte riguardante l'elenco dei diritti dei cittadini), da un lato, e il testo della Carta, d'altro lato, invitando i membri della Convenzione a pronunciarsi sulla scelta di principio che si dovrebbe compiere al riguardo.

Nel quadro della discussione sugli articoli da 5 a 7 sono stati trattati i punti seguenti:

- è stato proposto di inserire, nel titolo II, un nuovo articolo dedicato alle quattro libertà fondamentali, in quanto l'importanza capitale di tali libertà per l'integrazione europea giustificherebbe la loro menzione già nei primi articoli della Costituzione, visto che tale importanza risiede piuttosto nel carattere di diritti fondamentali direttamente applicabili anziché nel carattere della competenza dell'Unione. Questa proposta è stata accolta favorevolmente dal Vicepresidente e da altri membri della Convenzione;

- vari membri della Convenzione si sono pronunciati a favore dell’inserimento della Carta nel testo stesso della Costituzione, anziché in un protocollo; la maggior parte di essi preferisce che la Carta sia inserita nella parte prima oppure che costituisca la parte seconda. Un membro della Convenzione ha aggiunto che in tal caso il preambolo della Carta non potrebbe essere inserito in quanto tale, non potendo la Costituzione avere due preamboli;
- un membro della Convenzione ha sottolineato che si dovrebbero rafforzare le “spiegazioni” della Carta e allegarle al testo della Carta in caso di integrazione di quest’ultima. Gli altri membri della Convenzione e il Vicepresidente, pur appoggiando le conclusioni del Gruppo sulla pubblicazione delle spiegazioni aggiornate, hanno tuttavia respinto l’idea di allegare tali spiegazioni al testo della Carta nella Costituzione, il che attribuirebbe loro lo stesso valore giuridico della Carta stessa. Sarebbe più opportuno che dette spiegazioni mantenessero il loro valore attuale, ossia quello di lavori preparatori che potranno servire di strumento prezioso per l’interpretazione della Carta;
- per quanto riguarda l’articolo 5, paragrafo 2, vari membri della Convenzione hanno rilevato che sarebbe pericoloso limitarsi ad una base giuridica facoltativa da utilizzare dal Consiglio quando delibera all’unanimità, in quanto potrebbe comportare un rischio di blocco dell’adesione alla CEDU. Per altro verso è stato riconosciuto che la Costituzione non potrebbe stabilire un obbligo rigoroso di aderire, visto che l’adesione dipenderebbe ancora dai negoziati da condurre con gli Stati membri del Consiglio d’Europa e dall’accordo di questi ultimi. Il Vicepresidente ha rilevato un orientamento favorevole ad una formula secondo cui l’Unione “chiede di” o “aspira a” (“the Union shall *seek* ...”) aderire alla CEDU;
- vari membri della Convenzione hanno osservato che l’attuale articolo 6 potrebbe essere soppresso qualora la Carta, che contiene una disposizione identica all’articolo 21, paragrafo 2, fosse integrata nel testo stesso della Costituzione. Il Vicepresidente è tornato su questo punto nelle sue conclusioni, sottolineando l’opportunità di esaminare le possibilità per evitare doppioni tra la Parte I e la Carta.

---

**LA CONVENZIONE EUROPEA**

**Sessione supplementare di mercoledì 26 marzo 2003**

**ELENCO DEGLI ORATORI**

**Continuazione del dibattito sul progetto di articoli da 1 a 7 (doc. CONV 528/03)**

Sig. Andrew Nicholas DUFF - Parlamento europeo  
Sig. Esko Olavi SEPPÄNEN - Parlamento europeo  
Sig. Inigo MENDEZ DE VIGO - Parlamento europeo  
Sig. Neil Nicholas MACCORMICK - Parlamento europeo  
Sig. Manfred DAMMEYER - Osservatore  
Sig.ra Riitta KORHONEN - Finlandia (Parlamento)  
Sig.ra Teija TIILIKAINEN - Finlandia (Governo)  
Sig. Paraskevas AVGERINOS - Grecia (Parlamento)  
Sig. Tunne KELAM - Estonia (Parlamento)  
Sig. Gerhard TUSEK - Austria (Governo)  
Sig. Jens-Peter BONDE - Parlamento europeo  
Sig. Bobby McDONAGH - Irlanda (Governo)  
Sig. Gijs DE VRIES – Paesi Bassi (Governo)  
Sig. Adrian SEVERIN - Romania (Parlamento)  
Sig.ra Anne VAN LANCKER - Parlamento europeo  
Sig.ra Lone DYBKJAER - Parlamento europeo  
Sig. Henrik HOLOLEI - Estonia (Governo)  
Sig. Manuel LOBO ANTUNES - Portogallo (Governo)  
Sig. Peter HAIN – Regno Unito (Governo)  
Sig. Rytis MARTIKONIS - Lituania (Governo)  
Sig.ra Helle THORNING-SCHMIDT - Parlamento europeo  
Sig.ra Elena PACIOTTI - Parlamento europeo  
Sig. Peter SERRACINO-INGLOTT - Malta (Governo)  
Sig. Peter ECKSTEIN KOVACS - Romania (Parlamento)  
Sig. Michel BARNIER - Commissione  
Lord MACLENNAN of Rogart – Regno Unito (Parlamento)

Sig. Ben FAYOT - Lussemburgo (Parlamento)  
Sig.ra Maria BERGER - Parlamento europeo  
Sig. Franc HORVAT - Slovenia (Parlamento)  
Sig. Caspar EINEM - Austria (Parlamento)  
Sig. Johannes VOGGENHUBER - Parlamento europeo  
Sig.ra Lenka ROVNA – Repubblica ceca (Governo)  
Sig. Alojz PETERLE - Slovenia (Parlamento)  
Sig. Filadelfio BASILE - Italia (Parlamento)  
Sig. Tunne KELAM - Estonia (Parlamento)  
Paolo PONZANO - Commissione  
Sig.ra Claude Du GRANRUT - Osservatore  
Sig. Vytenis ANDRIUKAITIS - Lituania (Parlamento)  
Sig.ra Sylvia-Yvonne KAUFMANN - Parlamento europeo  
Sig. Jens-Peter BONDE - Parlamento europeo  
Sig. Peter ECKSTEIN KOVACS - Romania (Parlamento)  
Sig. Peter HAIN – Regno Unito (Governo)  
Sig. Franc HORVAT - Slovenia (Parlamento)  
Sig.ra Lone DYBKJAER - Parlamento europeo  
Sig. Esko Olavi SEPPÄNEN - Parlamento europeo  
Sig. Gijs DE VRIES – Paesi Bassi (Governo)  
Sig. Proinsias DE ROSSA - Irlanda (Parlamento)  
Sig. Elmar BROK - Parlamento europeo  
Sig.ra Maria BERGER - Parlamento europeo  
Sig.ra Anne VAN LANCKER - Parlamento europeo  
Sig. Neil Nicholas MACCORMICK - Parlamento europeo  
Sig.ra Riitta KORHONEN - Finlandia (Parlamento)  
Lord MACLENNAN of Rogart – Regno Unito (Parlamento)  
Sig. Peter SERRACINO-INGLOTT - Malta (Governo)  
Sig. Paraskevas AVGERINOS - Grecia (Parlamento)  
Sig. Carlos CARNERO GONZALES - Parlamento europeo  
Sig. Joachim WUERMELING - Parlamento europeo  
Sig. Bobby McDONAGH - Irlanda (Governo)  
Sig. Andrew Nicholas DUFF - Parlamento europeo  
Sig.ra Helle THORNING-SCHMIDT - Parlamento europeo

Sig. Vytenis ANDRIUKAITIS - Lituania (Parlamento)  
Sig. Adrian SEVERIN - Romania (Parlamento)  
Sig. Manuel LOBO ANTUNES - Portogallo (Governo)  
Sig. Proinsias DE ROSSA - Irlanda (Parlamento)  
Sig. Josef ZIELENIC – Repubblica ceca (Parlamento)  
Sig. Peter HAIN – Regno Unito (Governo)  
Sig. Paolo PONZANO - Commissione  
Sig.ra Anne VAN LANCKER - Parlamento europeo  
Sig. Carlos CARNERO GONZALES - Parlamento europeo  
Sig.ra Teija TIILIKAINEN - Finlandia (Governo)  
Sig. Neil Nicholas MACCORMICK - Parlamento europeo  
Sig.ra Lone DYBKJAER - Parlamento europeo  
Sig.ra Pia-Noora KAUPPI - Parlamento europeo  
Sig. Peter HAIN – Regno Unito (Governo)  
Sig. Jens-Peter BONDE - Parlamento europeo  
Sig.ra Anne VAN LANCKER - Parlamento europeo  
Sig. Vytenis ANDRIUKAITIS - Lituania (Parlamento)  
Sig. Paraskevas AVGERINOS - Grecia (Parlamento)  
Sig. René VAN DER LINDEN – Paesi Bassi (Parlamento)  
Sig. Andrew Nicholas DUFF- Parlamento europeo  
Sig. Neil Nicholas MACCORMICK - Parlamento europeo  
Sig. Paolo PONZANO - Commissione  
Sig. Jens-Peter BONDE - Parlamento europeo

---